

L'obbligo interessa le società che hanno ricevuto crediti d'imposta per spese e investimenti

Il titolare effettivo debutta nei modelli dichiarativi 2023

Pagine a cura

DI LUCIANO DE ANGELIS

Il titolare effettivo entra nella dichiarazione dei redditi. Dovranno, infatti, espressamente dichiararlo tutte le società che, nel corso del triennio 2020/2022, hanno ricevuto dei crediti d'imposta per ricerca, sviluppo, innovazione, formazione e beni strumentali. È quanto si legge nei modelli 2023 relativi non solo alle società di capitali e di persone ma anche delle persone fisiche.

Il nuovo rigo RU 150. Per i beneficiari di crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione (ex l.160/2019), formazione 4.0 (ex legge 205/2017), investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato (ex legge 178/2020), il modello si arricchisce del rigo RU150. Che è collocato nella sezione IV (parte I) del quadro RU "crediti d'imposta", dei modelli dichiarativi 2023 (Modello redditi SC, SP e PF), rubricata "Dati relativi ai crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione - formazione - investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato".

Nelle istruzioni si prevede che, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 22 del Regolamento (Ue) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, nei righi RU150 e RU151 sono richieste informazioni volte ad accertare, rispettivamente, la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi e il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento. In merito a tale rigo, le anzidette istruzioni, prevedono poi che i beneficiari del credito d'imposta sono tenuti a indicare i dati relativi ai titolari effettivi dei fondi, ai sensi dell'art. 3 punto 6 della direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Quarta direttiva antiriciclaggio).

Le informazioni riguardano i periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022. A riguardo è richiesto di compilare il rigo RU150, indicando, negli appositi campi, per ogni titolare effettivo persona fisica:

- i periodi d'imposta di riferi-

mento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito;

- il codice fiscale: i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono compilare anche le colonne da 6 a 9, indicando, in particolare, nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita;

- il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato (colonne da 10 a 15), ove diverso dalla residenza anagrafica;

- i dati relativi all'eventuale residenza anagrafica all'estero e/o al domicilio anagrafico all'estero, quest'ultimo se diverso dalla residenza anagrafica all'estero (colonne da 16 a 23).

Va ricordato a riguardo che, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del dlgs 231/2007, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta o il controllo della società.

Le particolarità della dichiarazione. Nell'ambito del modello dichiarativo spiccano due aspetti particolari:

1) il primo è che non viene richiesto esclusivamente di dichiarare il titolare effettivo della società nel corso del 2022, ma altresì di verificare anche eventuali modificazioni della titolarità effettiva nel corso del triennio 2020/2022, identificando il titolare effettivo o i titolari effettivi anno per anno. Ne deriva che il professionista che abbia ricevuto l'incarico di compilazione e trasmissione della dichiarazione dal cliente nel corso del 2023, dovrà necessariamente compiere un'indagine a ritroso nel tempo richiedendo al cliente (amministratore) eventuali modifiche della titolarità effettiva della società anche in merito agli anni 2020 e 2021;

2) il secondo aspetto particolare è che la titolarità effettiva viene richiesta non solo nell'ambito delle società di capitali, che nei prossimi mesi saranno tenute a comunicare i relativi titolari effettivi all'apposito registro gestito dal registro delle imprese, bensì anche alle società di persone non tenute ad alcun obbligo di comunicazione e alle persone fisiche, per definizione coincidenti con il titolare effettivo.


vo.

In relazione alla circostanza che entro il 30 novembre si dovrà procedere all'invio telematico della dichiarazione, entro tale data (ma è sicuramente preferibile provvedervi prima) tutte le società che hanno utilizzato i crediti in commento saranno tenute quindi a individuare i relativi titolari effettivi, in anticipo rispetto ai presumibili tempi della comunicazione all'istituendo registro, inserendo i relativi nominativi in dichiarazione.

Invero, tale individuazione dovrebbe essere già avvenuta da tempo da parte di ogni società. Non va infatti dimenticato che l'art. 22 comma 3 del dlgs 231/07, per le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, richiede di ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva dell'ente (art. 22, c. 1). Tali informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente e dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

Tutte le informazioni in merito alla titolarità effettiva delle società di capitali e degli enti dovrebbero essere in possesso anche dei professionisti contabili. Questi, infatti, ai sensi del citato articolo 22 commi 1 e 2, devono ricevere dai loro clienti tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di adeguata verifica fra le quali, evidentemente, quelle relative al titolare effettivo.

— © Riproduzione riservata —



Il nuovo prospetto in dichiarazione

06901 06901

		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Codice fiscale	Nome	1	2	3
5	6			
Cognome	Data di nascita	Codice Stato estero di nascita		
7	8 giorno 9 mese 10 anno			
DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)				
Codice comune	C.a.p.	Tipologia (via, piazza, ecc.)		
10	11	12		
Indirizzo	Numero civico	Frazione		
13	14	15		
RESIDENZA ANAGRAFICA ESTERA				
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea	Località di residenza		
16	17	18		
Indirizzo				
19				
DOMICILIO ANAGRAFICO ESTERO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)				
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea	Località di domicilio		
20	21	22		
Indirizzo				
23				

RU150 Titolare effettivo

Le compagini personali non sono tenute alla comunicazione del t.e.

Nelle società di persone, negli stessi casi delle società di capitali, il titolare effettivo andrà indicato in dichiarazione. Tali soggetti, tuttavia, non dovranno essere comunicati ai competenti registri delle imprese quando sarà istituito il registro dei titolari effettivi.

Gli obblighi fiscali delle società di persone. Anche nell'ambito dei modelli unico SP delle società personali, qualora la società abbia ricevuto per gli anni 2020/2021 o 2022 crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione formazione 4.0 o investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato, dovranno essere individuati i relativi titolari effettivi e inseriti nell'apposito rigo RU 150. Gli obblighi delle società personali (società semplici, in nome collettivo e in ac-

comandita semplice) non differiranno, quindi, in ottica dichiarativa da quelli tipici delle società di capitali.

Le differenze fra i due tipi di società. Nelle società di persone, a differenza che nelle società di capitali, il legislatore non sembra imporre da parte degli amministratori, nei confronti dei soci, l'ottenimento e la conservazione dei dati del titolare effettivo per un periodo non inferiore ai 5 anni, in quanto l'art. 22, comma 2 del dlgs 231/07 fa espresso riferimento alle sole società di capitali ed alle persone giuridiche private. Cionondimeno l'art. 20, comma 1 dello stesso decreto richiede l'identificazione del titolare effettivo "nei clienti diversi dalle persone fisiche" e quindi, anche nelle società di persone. In tal senso anche la re-

lazione ministeriale al dlgs 125/2019 che richiede di individuare il t.e. "anche nei soggetti diversi dalle persone fisiche ma privi di personalità giuridica...". Tale individuazione, quindi, risulta parte integrante dell'adeguata verifica da parte dei soggetti obbligati. Nelle società di persone, tuttavia, così come negli altri enti privi di personalità giuridica (associazioni non riconosciute, comitati, condomini, ecc.) il (o i) titolare (titolari) effettivo non andranno comunicati al relativo registro.

Come individuare il t.e. nelle società personali. Nulla essendo previsto nell'art. 20 in merito alle società di persone, le linee guida dei dottori commercialisti ritengono di individuare il titolare effettivo con regole analoghe alle società di capita-

li individuando gli stessi nei soci che hanno conferito nella società oltre il 25% del capitale o che detengono una partecipazione agli utili superiore al 25% (soci che di norma, soprattutto nelle snc sono sempre anche amministratori). Se nessuno dei soci detiene tale partecipazione si utilizzerebbe il criterio residuale di individuare il titolare effettivo negli amministratori (criterio residuale nelle società di capitali). Recentemente il Consiglio nazionale del notariato, nello studio 1/2023, ha assunto una posizione ancora più prudenziale individuando quali titolari effettivi tutti gli amministratori anche nel caso in cui non detengano il 25% del capitale e degli utili, oltre, evidentemente, ai soci che superino tali percentuali.

— © Riformazione rivista —